

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GUBER BANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Corfù, 102 – 25124 Brescia (BS)

Tel.: 030 2455811 (numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o per conclusione del contratto) - Fax: 030 2450351

Email: factoring@guber.it – PEC: guber@legalmail.it e factoring.guberbanca@legalmail.it – Sito Internet: www.guber.it

P.IVA / C.F. e iscrizione registro Imprese di Brescia n. 03140600176 – REA n. BS-331397

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8074 - Cod. ABI 03656.6

Capitale Sociale 10.200.000 € i.v.

Guber Banca S.p.A. è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (di seguito "Cliente"), previa contrattualizzazione, di un'ulteriore dilazione di pagamento, di norma a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca o Guber Banca S.p.A., da parte di terzi fornitori/creditori del Cliente, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con la Banca o Guber Banca S.p.A. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva, da parte del Cliente, della cessione dei crediti dal Cedente/Fornitore alla Banca o Guber Banca S.p.A., la durata della dilazione concessa dalla Banca o Guber Banca S.p.A., le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Banca o Guber Banca S.p.A. al Cliente.

Recesso e Risoluzione

È facoltà sia del Debitore che di Guber, purché adempienti, recedere dal Contratto di dilazione, senza preavviso, senza spese e senza penalità di chiusura dandone comunicazione scritta mezzo posta elettronica certificata con allegato in formato ".pdf". E' inoltre fatto salvo il diritto delle Parti di risolvere il Contratto di dilazione al verificarsi delle cause previste dall'art. 1453 c.c., il Contratto potrà essere risolto da Guber ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Debitore si renda inadempiente a una delle obbligazioni poste a suo carico dagli artt. 3, 4 e 5 del presente contratto. La risoluzione potrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata con allegati in formato ".pdf". Lo scioglimento del contratto, per recesso o risoluzione, non pregiudicherà la validità ed efficacia delle Dilazioni in essere concesse e perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal contratto. Di contro, lo scioglimento precluderà la concessione di ulteriori Dilazioni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni.

Rischi a carico del Cliente

Quando il Cliente firma il contratto di dilazione, si impegna a comunicare immediatamente alla Banca o Guber Banca S.p.A. (di seguito anche "Factor") ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare o ridurre il pagamento dei crediti ceduti al Factor medesimo, fermo restando ogni diritto nei confronti del Cedente/Fornitore. Se il Cliente non comunica immediatamente al Factor tali riserve e/o contestazioni, non potrà più opporle al Factor in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste.

In caso di mancato pagamento anche di uno soltanto dei crediti ceduti alla scadenza del termine di dilazione ovvero di mancato puntuale pagamento delle fatture per interessi, competenze o altri oneri e/o la presenza di elementi pregiudizievoli, il Factor può avvalersi della decadenza del beneficio del termine (ex. Art. 1186 C.C.) con la conseguente facoltà di procedere alla revoca della dilazione concessa.

Il tasso di interesse nominale annuo è un tasso variabile correlato ad un Parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi media mensile mese precedente), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse annuo nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI	
ISTRUTTORIA	
Descrizione condizione	Valore condizione massima
Spese Istruttoria pratica Cliente e registrazione contratto	500 euro
TASSO DILAZIONE DI PAGAMENTO	
Tasso di Interesse di Dilazione con liquidazione posticipata	Tasso fisso in misura massima pari al 7% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero è pattuito un tasso floor e il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
TASSO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	
Tasso di Interessi di ritardato pagamento con liquidazione posticipata	Tasso fisso in misura massima pari al 7% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento se previsto dal contratto periodo di franchigia onerosa ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di

	indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, è pattuito un tasso floor e il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Tasso di interesse moratorio	8,00%, e comunque nei limiti delle soglie previste dai Decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle Finanze tempo per tempo applicabili.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile mese precedente.
Periodicità di liquidazione interessi (giorno di liquidazione degli interessi)	Mensile / trimestrale - posticipata - fine mese/fine trimestre
FRANCHIGIA ONEROSA	
Numero di giorni calendario, decorrenti dalla data di scadenza dilazionata del credito durante i quali verranno addebitato il tasso di interesse di ritardato pagamento previsto nel Documento di Sintesi	10 giorni di calendario
COMMISSIONI	
Commissione Dilazione	5% flat applicata sul valore nominale dei crediti in dilazione
UTILIZZO PIATTAFORMA	
Canone annuale del servizio "Piattaforma"	Zero euro
SPESE INCASSO	
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RI.BA, SDD)	10 euro
Spese di insoluto a mezzo procedure elettroniche (RI.BA, SDD)	25 euro
Spese di richiamo a mezzo procedure elettroniche (RI.BA, SDD)	25 euro
Spese handling documenti: Ri.ba.	5 euro
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese per certificazione a società di revisione/terzi	50 euro
Spese handling	5 euro

- Clausola di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni di Factoring, può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet della banca www.Guber.it o della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm.

Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.

RECLAMI

I **reclami** devono essere inviati all'Ufficio Reclami della Banca.

Indirizzo sede: via Corfù, n.102 – 25124 Brescia;

Indirizzo PEC: guber@legalmail.it;

Indirizzo di posta elettronica: ufficioreclami@guber.it.

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento di cui alla successiva Sezione III, la Banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all'ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Cedente (o Fornitore): indica l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor il proprio Credito nei confronti del Cliente.

Credito: indica la somma che il Fornitore afferma essergli dovuta dal Cliente a fronte del rapporto commerciale tra loro in essere, portato dalla fattura o dalle fatture emesse dal Fornitore sul Cliente

Debitore (o Cliente): il soggetto che intrattiene con il Fornitore un rapporto contrattuale a fronte del quale il Fornitore fornisce al Cliente beni o presta a suo favore servizi, dai quali scaturisce il Credito

Commissione Dilazione: compenso pattuiti tra il Cliente ed il Factor per il servizio di dilazione; la commissione applicata è flat ossia la commissione che viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione

Dilazione: proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che il Factor può concedere, a titolo gratuito o oneroso, al Cliente

Factor (o Banca o Guber Banca S.p.A. o Banca): indica Guber Banca S.p.A.

Interessi di dilazione: corrispettivo periodico dovuto dal Cliente al Factor in ragione della dilazione concessa

RI.BA. (Ricevuta Bancaria): strumento di pagamento e di riscossione dei crediti tramite ordine di incasso di crediti disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del Cliente, che provvede all'invio di avviso

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) un suo comportamento o un'omissione

SDD (Sepa Direct Debit): strumento di incasso pre-autorizzato a fronte di un mandato all'addebito rilasciato dal Cliente a favore del creditore

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti)

Tasso di ritardato pagamento: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro